



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Paola Mariani

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

EX ART. 702-TER, COMMA V E VI, C.P.C.

nel procedimento sommario di cognizione n. 523/2015 pendente fra

VILLA ALDO in proprio e quale procuratore di VILLA MARIA GIOVANNA, MERLETTI DOMENICO, MERLETTI ERSILIO, VILLA EMIDIO, VILLA GIOVANNI, VILLA LUIGIA, VILLA PAOLINA e VILLA SANTA GIUSEPPINA rappresentati e difesi dagli avv.ti ANTONIO TALAMONTI, OLIVIERI LUCIO ed OLIVIERI ANDREA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in via del Tiziano n. 13 di San Benedetto del Tronto, giusta procura in atti;

RICORRENTI

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA - MINISTERO DELLE FINANZE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA – MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA- AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA presso la quale è elettivamente
domiciliato, ope legis;

TERZO INTERVENUTO VOLONTARIO IN ADESIONE ALLA PARTE CONVENUTA

COMUNE DI CASTIGNANO rappresentato e difeso dagli avv.ti OLIVIERI LUCIO ed OLIVIERI
ANDREA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in via del Tiziano n. 13 di San
Benedetto del Tronto, giusta procura in atti;

TERZO INTERVENUTO VOLONTARIO IN ADESIONE ALLA PARTE RICORRENTE

CICCONI RITA, CINZIA FIORAVANTI, TANIA FIORAVANTI rappresentati e difesi dagli

avv.ti OLIVIERI LUCIO ed OLIVIERI ANDREA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in via del Tiziano n. 13 di San Benedetto del Tronto, giusta procura in atti

TERZI INTERVENUTI VOLONTARI IN ADESIONE ALLA PARTE RICORRENTE

All'esito della udienza del 11.04.2016.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 BIS c.p.c. depositato il 10.3.2015 iscritto al n. 523/2015 il Villa Aldo e gli altri, sulla premessa che i soldati tedeschi in data 16.6.1944 in Castignano avevano ucciso per rappresaglia Villa Domencio e Villa Giuseppe loro parenti diretti, nonché il Cicconi Luigi e Lucidi Emidio come specificato in ricorso, hanno citato in giudizio la Repubblica Federale di Germania e i Ministeri delle Finanze e degli Esteri di detta Repubblica, affinché l'intestato Tribunale accogliesse le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo che si hanno qui per riportate ed estese.

La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, facendo pervenire all'intestato ufficio – per mezzo della propria Ambasciata - una nota verbale n. 2/2015 nella quale sottolineava che alla luce della decisione della Corte di Giustizia del 3.2.2012, la chiamata in giudizio di uno Stato Sovrano costituiva violazione del diritto internazionale e che pertanto l'Italia aveva l'obbligo di adeguarsi a detta pronuncia per cui la Repubblica Federale di Germania ode della immunità giurisdizionale dinanzi ai tribunali italiani,

principio dell'immunità, quindi, che non può essere limitato dal diritto interno di uno stato.

Con comparsa in data 28.5.2015 interveniva volontariamente in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana in persona del ministro in carica e con l'avvocatura distrettuale dello stato di Ancona, in adesione e dunque in favore della Repubblica Federale di Germania convenuta in giudizio dai ricorrenti, eccependo l'inammissibilità del rito sommario, la prescrizione del diritto azionato, la inammissibilità/decadenza del diritto al risarcimento/indennizzo sia in base all'Accordo di Bonn del 2.6.1961, sia dell'accordo italo-tedesco di cui al dpr 1263/1962 e dunque richiedevano il rigetto del ricorso.

Con comparsa in data 6.6.2015 interveniva in giudizio altresì il comune di Castignano in adesione alla domanda dei ricorrenti ritenendosi il Comune di Castignano soggetto danneggiato del reato essendo evidente il rapporto di derivazione causale fra il reato art.185 c.p.m.g. pluriaggravato come esposto nel ricorso introduttivo e la lesione dell'interesse giuridicamente protetto di cui è portatore l'ente territoriale, vale a dire il danno morale prodotto in capo alla collettività castignanese.

Alla prima udienza di comparizione parti del 8.6.2015 , anticipata come in atti su istanza della stessa parte ricorrente, il Ministero della Repubblica Italiana intervenuto e la parte ricorrente verbalizzavano le proprie rispettive richieste, si dava atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto Repubblica Federale di Germania pur dandosi atto della nota pervenuta in atti ed il Giudice riservava la decisione sulla eccezione di mutamento del rito svolta dalla Avvocatura dello Stato, nonché della richiesta di notifica al convenuto dell'atto di intervento per il comune di Castignano in quanto contenente domanda nuova.

Con ordinanza in data 5.10.2015 il giudice ordinava la notifica al convenuto dell'atto di intervento e rigettava la richiesta di mutamento del rito da sommario in speciale, fissando la nuova udienza del 6.11.2016 per l'audizione dei testi indicati dai ricorrenti nel ricorso introduttivo

Alla udienza del 6.11.2015 si procedeva alla audizione di tutti i testi richiesti dai ricorrenti nel ricorso introduttivo ed ammessi ed all'esito il giudice fissava per la discussione la nuova udienza del 11.4.2016 per la discussione, con termine fino al 1.4.2016 per il deposito di note conclusionali.

Nelle more del Giudizio, con atto di intervento volontario inviato telematicamente in data 30.3.2016 si costituivano in giudizio altresì le signore Cicconi Rita, Fioravanti Cinzia e Fioravanti Tania, quali eredi del Cicconi Luigi -rispettivamente quali figlia la prima e nipoti le seconde -pure ucciso dai soldati nazisti e dunque per domandare la condanna della convenuta per le medesime causali esposte dai ricorrenti nell'atto introduttivo, data l'unicità della condotta e del fatto reato generatori del danno di cui si chiede il risarcimento.

Alla udienza di discussione del 11.4.2016 il giudice riservava la decisione.

Si precisa che con ordinanza 8/3/16 resa a conclusione del procedimento ex art 702 bis c.p.c. iscritto al N. 112/2015 tra Sgattoni Anna Maria e altri contro Repubblica Federale di Germania e altri, il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno dottoressa Enza Foti affrontava e risolveva analogo ricorso avente medesimo oggetto, sia pure riguardante crimini di guerra commessi da nazisti in altro comune e consistiti nell'eccidio di altri e diversi civili, ma stante la unicità delle questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti, ritenuto che la soluzione data dal Giudice Foti alle identiche odierne questioni, sia perfettamente condivisibile in quanto peraltro rispondente a tutti i principi di diritto correttamente richiamati ed applicati oltre che alle pronunce già rese

in materia, alla luce dei fatti storici occorsi negli anni 1943/1945 e dunque nella certezza storica dei fatti descritti anche nella presente vicenda dai ricorrenti, ritiene questo Giudice di potersi completamente uniformare alle motivazioni di cui alla richiamata ordinanza 8.3.2016.

In via preliminare si rileva che l'eccezione della parte ricorrente sulla inammissibilità dell'intervento volontario adesivo da parte del Ministero Italiano debba essere rigettata in quanto l' "interventore" è quel soggetto che, pur formalmente estraneo alla lite insorta tra altri, è nondimeno portatore di un interesse sostanziale all'esito della stessa, in quanto la decisione finale è suscettibile di incidere in vario modo sulle posizioni soggettive di cui è titolare : nel caso che ci occupa è indubitabile l'interesse del Ministero italiano all'esito della presente controversia sotto molteplici profili, non fosse altro, per esemplificare sulle conseguenze, per il caso di accoglimento del ricorso, anche politiche ed economiche, in capo allo Stato italiano e ciò anche in relazione alla decisione della Corte di Giustizia richiamata dalla stessa Germania nella nota pervenuta presso l'ufficio del Giudice e di cui meglio appresso.

Nel caso di che trattasi l'intervento volontario ex art. 105 co.II c.p.c. del Ministero degli Affari Esteri ad

adiuvandum è tempestivo in quanto intervenuto in data 28.5.2015 con prima udienza di comparizione parti fissata per il 8.6.2015 e dunque nei dieci giorni prima di cui al decreto di fissazione udienza di questo Giudice del 26.3.2015, con conseguente possibilità per il giudice di prendere in considerazione e valutare le eccezioni formulate.

Sulla Nota/Verbale 2/15 datata 23.4.2015 pervenuta a mezzo posta presso la cancelleria di questo giudice in data 6.5.2015 e pure acquisita agli atti di causa, si osserva quanto segue.

Questo giudice ritiene di avere giurisdizione a decidere in merito alle azioni risarcitorie per i danni da crimini di guerra o contro l'umanità commessi nello Stato italiano iure imperii dai soldati del Terzo Reich e, per esso, in qualità di successore a titolo universale, dalla Repubblica Federale di Germania, con ciò ritenendo irrilevanti le questioni sollevate dalla Ambasciata della Repubblica Federale di Germania nella soprarichiamata nota

Si riporta qui di seguito tutto quanto già diffusamente spiegato e motivato con riferimenti storici oltre che normativi dalla

Dottoressa Foti nel provvedimento sopra richiamato: "E' vivace dibattito, anche internazionale,

sorto in materia. Sul punto, già nel 2004 le SSUU della Corte Suprema di Cassazione (Cass. S.U. n. 5044/2004, sent. Ferrini) si erano pronunciate nel senso che, l'immunità dalla giurisdizione – civile - degli Stati esteri, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non ha carattere assoluto ma può trovare un limite ove le condotte siano tali da configurare crimini internazionali - quali i crimini di guerra o crimini contro l'umanità -, anche quando lo Stato operi nell'esercizio della sua sovranità -iure imperii -. Tale orientamento, cristallizzato nella predetta pronuncia – ma già seguito da numerosi Corti di merito italiane - è stato tuttavia censurato dalla decisione della CIG del 3 febbraio 2012 che ha affermato che la tutela giurisdizionale dei diritti, anche fondamentali, dei cittadini di uno Stato per illeciti commessi da un altro Governo deve arrestarsi di fronte al principio di eguaglianza sovrana degli Stati. Pertanto, il principio di immunità giurisdizionale degli Stati – principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto – comporta, in base al ragionamento seguito dalla Corte Internazionale - la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana – e per essa dei suoi giudici - nei confronti della Repubblica Federale di Germania nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento

del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani.

La Corte dell'Ajaha così condannato l'Italia per violazione della norma internazionale sull'immunità giurisdizionale dello Stato estero, disponendo che “la Repubblica Italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci”.

Al fronte di tale inequivocabile dictum, il legislatore italiano, al fine di adempiere agli obblighi internazionali, nonché di adeguarsi alle decisioni della CIG (ex art. 94 Statuto ONU recepito in Italia dall'art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848), immediatamente dopo la suddetta pronuncia, ha scritto la legge n. 5/2013 con la quale, in primo luogo, l'Italia ha aderito alla Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, prevedendo espressamente all'art. 3 che “quando la Corte Internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il

giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio ed anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione (), il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della C.I.G. di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile”.

A seguito di tale mutato quadro giurisprudenziale e normativo la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 490 del 2011, interrogata sull'esistenza della giurisdizione italiana in merito, si limitò a prendere atto del nuovo quadro normativo interno ed a “dichiarare il difetto di giurisdizione con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata”.

Sulla scia di tale mutamento di rotta, anche successivamente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 32139/2012, pur sottolineando che “la predicata distinzione tra norme sostanziali e norme procedurali” effettuata dalla Corte dell'Aja “cagiona null'altro che l'impunità dei soggetti e finisce per riaffermare la

poca persuasiva attrazione, nella sfera dell'essenze dalla giurisdizione, propria degli atti iure imperii, di atti quali i crimini contro l'umanità che in quella categoria stentano ad essere ricompresi ” riconosce – o meglio, deve riconoscere - l'isolamento della propria teoria contraria ed al contempo, ribadendo “la totale autonomia della sua funzione da vincoli diretti ed immediati scaturenti dal dictum della CIG”, afferma comunque l'autorevolezza della decisione della Corte dell'Aja.

Cavalcando il medesimo filone è intervenuta poi la pronuncia a SSUU della Corte di Cassazione n. 4284 del 2013 ove si afferma che poichè la tesi inaugurata dalla sentenza Ferrini nel 2004 “non è stata convalidata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione [...] il principio non può essere portato ad ulteriori applicazioni”.

Alla luce di tali evoluzioni giurisprudenziali e, soprattutto, normative, la potestà giurisdizionale dello scrivente giudice si sarebbe dovuta arrestare, pur non condividendola, ad una pronuncia di difetto di giurisdizione.

Ma il quadro normativo, oggi, è nuovamente mutato a seguito di un lapidario intervento della Corte Costituzionale italiana che in omaggio alla migliore e

più evoluta tradizione giuridica fondata sul riconoscimento dell'inviolabilità della persona nella sua più intima essenza ha espunto dal nostro ordinamento, con un colpo di spugna, l'obbligo giuridico di astenersi dal giudicare lo Stato estero per crimini di guerra.

Infatti, il 21 gennaio 2014 la Corte delle leggi è stata investita di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2 e 24 della Costituzione. Si chiedeva al Giudice della Carta Costituzionale di vagliare il rispetto di tale principio fondamentale del nostro ordinamento - sul quale si basa l'intero sistema democratico - della norma di recepimento, prodotta ex art. 10 Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla CIG nella sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdizione di cognizione anche i crimini nazisti commessi in Italia e Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945;

- dell'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche

nella parte in cui essa impone l'obbligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause concernenti il risarcimento del danno per i suddetti crimini nazisti;

- dell'art. 3 della legge n. 5 del 14 gennaio 2013 che ha imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato. Con sentenza n. 238 del 2014 la Corte Costituzionale, invocando la teoria dei contro limiti si è pronunciata affermando, nel caso di specie, la potestà giurisdizionale del giudice italiano.

In particolare, dopo aver ribadito che il controllo del rispetto della nostra Costituzione, “spetta alla sola Corte Costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme consuetudinarie internazionali” ha sottolineato come tale funzione di garanzia assegnata alla Corte Costituzionale impone alla stessa la verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani - precisamente con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), al rispetto dei diritti fondamentali ed all’attuazione dei principi inderogabili(v. anche Corte Cost. n. 120 del 2014) – non solo delle leggi interne ma anche delle norme

internazionali che trovano ingresso nel nostro ordinamento per mezzo dell'art. 11 Cost. oltre che delle norme consuetudinarie internazionali recepite nel nostro ordinamento ex art. 10 Cost.

In relazione a tali consuetudini internazionali, afferma la Corte che “non v'è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all'ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “contro limiti” all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).

La Corte, in particolare, ha giudicato “del tutto sproporzionato” il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l'interesse concorrente da salvaguardare - ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero - riguardasse la commissione di crimini internazionali.

Ed infatti, “l’immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all’esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili [...] ma ciò nonostante sprovvisti di rimedi giurisdizionali, come pure è attestato nella sentenza della CIG, nella parte ove dichiara di non ignorare «chel’immunità dalla giurisdizione riconosciuta alla Germania conformemente al diritto internazionale può impedire ai cittadini italiani interessati una riparazione giudiziaria» (punto 104), auspicando conseguentemente la riapertura di negoziati”.

Pertanto, in una prospettiva dualistica di ricostruzione dei rapporti tra fonti interne e fonti internazionali, dal momento che “la norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati

comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona” - continua la Corte – “limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi” trova un insuperabile limite all’ingresso ex art. 10 Cost. nel nostro ordinamento con la conseguenza che la stessa “non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”.

Al contempo, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Pertanto, in continuità con tali statuizioni ha sancito che “l’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure

imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in relazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

Chiarito lo stato dell'arte non può sottacersi come lo scrivente giudice non ignora i rilievi critici mossi alla pronuncia della Corte Costituzionale. Tuttavia, ritiene necessario sottolineare sommessamente, in tale sede come, invero, la portata del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati non può farsi coincidere

con l'ampiezza allo stesso data dalla Corte di Giustizia. Ed infatti, non sfuggirà come una lettura sistematica di tale principio di immunità impone un necessario coordinamento – e successivo bilanciamento - dello stesso con gli ulteriori principi su cui si fonda l'intero complesso normativo - scritto e non scritto - internazionale. A ben vedere, in un ottica di globale coordinamento degli interessi in gioco – quelli fondamentali - il diritto all'immunità dello Stato non può che essere soccombente a fronte degli obblighi gravanti su ogni membro della comunità internazionale di proteggere e tutelare, al massimo grado, la vita umana e la dignità dell'uomo in quanto tale.

Pertanto, in una visione globale, a limitare l'obbligo internazionale di assicurare l'immunità ad uno Stato sovrano, non è il diritto interno, bensì un altro e maggiormente rilevante obbligo – anch'esso di origine internazionale – ossia quello di tutelare, in tutte le forme possibili, il “nocciolo duro” dei diritti che conformano l'individuo e di esso divengono l'espressione.

Riprendendo le fila del ragionamento, ciò che rileva, oggi, è che, al momento, alcuna norma interna vincola lo scrivente giudice ad abdicare la cognizione della presente controversia, non potendosi mettere in

dubbio la circostanza che i fatti portati all'attenzione dell'intestato Tribunale - di cui si chiede il ristoro in termini monetari - possano rientrare nel novero dei crimini contro l'umanità.

Ed invero, le razzie, gli omicidi, i pestaggi, l'assoggettamento ai lavori forzati poste in essere dalle truppe dell'esercito tedesco nel corso dell'anno 1944 in Italia, così come descritti dai ricorrenti in danno dei loro parenti - e supportati, come si vedrà, dall'ampia documentazione in atti - in quanto condotte poste in essere in esecuzione di una premeditata e sistematica opera di assoggettamento delle popolazioni civili italiane alla potenza germanica devono, senz'altro, farsi rientrare nella definizione internazionalistica di crimini di guerra e crimini contro l'umanità così come delineatasi negli anni.

Da sempre, infatti, le potenze internazionali hanno cercato di porre dei limiti alle atrocità commesse dai vari militari in tempo di guerra. Tralasciando l'elencazione delle innumerevoli convenzioni

internazionali che hanno proclamato la tutela della dignità e della libertà della persona, già a livello di fonti internazionali consuetudinarie, non può non darsi atto dell'esistenza di una coscienza giuridica volta a riconoscere l'esistenza di un nucleo di diritti della persona meritevoli di tutela anche in tempo di

guerra, tradottasi in atti normativi risalenti nel tempo (il primo noto è l'Ordinance for the Government of the Army pubblicata nel 1385 su ordine di Riccardo II di Inghilterra).

In particolare, nel 1907 – quando ancora era sconosciuto allo scenario internazionale il concetto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità - l'art. 46 del regolamento sulle leggi e sugli usi di guerra terrestre approvato a l'Aja stabiliva che “l'onore ed i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convenzioni religiose e l'esercizio dei culti devono essere rispettati”.

Con specifico riguardo ai fatti per cui è causa, l'art. 6 c. 2 lettera b) dello Statuto del “Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell'Asse”, allegato ai Patti di Londra dell'8 agosto 1945 – stipulati, a guerra conclusa, proprio al fine di non lasciare impunte le inumane condotte poste in essere, tra l'altro, dai militari tedeschi – annovera tra gli atti perseguibili quali crimini di guerra “l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici

o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare”, lo stesso articolo continua poi alla lettera c) precisando che devono considerarsi crimini contro l’umanità “l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini” precisando altresì che anche uno degli atti summenzionati, aventi le specificate caratteristiche, singolarmente considerato, rientra nella predetta definizione (art. 6 comma 2 primo periodo).

Allo stesso modo, l’art. 147 della Convenzione di Ginevra annovera tra le “infrazioni gravi” “l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a

prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari” e così l’art. 85 del Protocollo Aggiuntivo della Convenzione di Ginevra cristallizza quali “crimini di guerra” “fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili” (lett. a) quando ciò provochi “la morte o lesioni gravi all’integrità fisica o alla salute”; “fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate” (lett. d); “fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento” (lett. e).

Tali conclusioni sono poi confermate dalle definizioni contenute nello Statuto della Corte Penale Internazionale (ratificato in Italia con la legge 12 luglio 1999 n. 232) ove all’art. 7 si sancisce che per crimini contro l’umanità devono intendersi – tra gli altri - gli atti di omicidio, sterminio, deportazione o trasferimento forzato della popolazione, imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, tortura, sparizione forzata delle persone ovvero altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare

intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale “se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco”, specificandosi altresì che “si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco”.

Ed invero, il disegno politico da attuare dalle forze armate del Terzo Reich è stato proprio quello, come noto e come emerso anche dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, di seminare il terrore nella popolazione civile al fine di contrastare la resistenza partigiana (cfr. SSUU 5044 del 2004 cit. Corte d'Appello Militare di La Spezia del 24.11.2005).

Basta, a tal fine, richiamare – tra gli altri – gli ordini del Federmaresciallo Kesserling, comandante superiore del Sud risalenti al 1.7.1944 ed al 23.9.1944 (doc. n. 13 e 14 fascicolo parte ricorrente) ove si legge, tra l'altro “per garantire la sicurezza delle retrovie e delle linee di comunicazione, ordino immediatamente” di fucilare qualunque soggetto

sospettato di assicurare copertura ai partigiani o ai soldati ribelli, di radere al suolo ogni villaggio “in cui sia provata la presenza di partigiani o nel quale siano stati recati attacchi contro soldati tedeschi e italiani...inoltre siano fucilati tutti gli abitanti maschi del villaggio di età superiore ai 18 anni. Le donne ed i bambini saranno internati in campi di lavoro”. Si tratta, invero, di un documento che cristallizza quanto già da tempo attuato, in esecuzione di specifici e ben definiti comandi, ai danni della popolazione italiana. La copiosa documentazione depositata in atti dalle parti ricorrenti testimonia infatti (semmai ve ne fosse stato bisogno, trattandosi di fatti storicamente noti), la sistematicità degli atti di assassinio, deportazione, assoggettamento ai lavori forzati, umiliazione e violazione della proprietà privata posti in essere dai soldati dell'esercito tedesco fino alla liberazione, avvenuta nel 1945. Si tratta, infatti, di condotte che per il loro numero, la loro ripetitività e la loro eziogenesi non possono che essere ricondotte ad ordini superiori finalizzati a perseguire l'obiettivo di contrastare qualunque pericolo alla supremazia tedesca, in una sola parola, atti iure imperii.

Ciò chiarito, posto che, come si è visto, la definizione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra si è andata delineando, in maniera puntuale, successivamente alla commissione dei fatti per cui è

causa, lo scrivente giudicante – pur nella consapevolezza della sede civile in cui si sta discute - ritiene dover argomentare in merito all'applicabilità di tali nozioni anche ai fatti pregressi.

Ed invero, la spinta più forte alla genesi di tali definizioni fu strettamente legata all'esigenza di punire ben determinati fatti, ossia i crimini nazisti verificatisi durante la seconda guerra mondiale. La stessa ragion d'essere di tali norme si rivolgeva al passato, più che al presente o al futuro. Ed infatti, lo stesso art. 7 della CEDU, dopo aver sancito il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale, prevede al secondo comma che “il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto”. Dunque, la possibilità di sanzionare penalmente – e, ancor più, civilmente – fatti che, pur non previsti in forma scritta da una legge vigente all'epoca in cui furono commessi, erano considerati criminosi in base ai principi generali delle nazioni civili deve reputarsi norma internazionale comunemente accettata e riconosciuta. Come sottolineato dalla più attenta dottrina, proprio la comune necessità di reprimere tali fatti precedentemente commessi, mediante trattati e

convenzioni, vale a conferire alla repressione dei crimini di guerra dignità di valore comune radicato da secoli negli ordinamenti dei vari stati e, per tale via, principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili già prima della loro cristallizzazione negli accordi di cui si è detto.

Alcun dubbio, poi, può porsi in merito alla legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania per i fatti posti in essere per ordini superiori del terzo Reich. Ed infatti, in virtù della presunzione di continuità della persona dello Stato che vige nel diritto internazionale, il quale non si estingue per effetto dei mutamenti rivoluzionari di governo e che è espressa nel brocardo “*forma regiminis mutata non mutatur ipsa civitas*” non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità tra le due forme di governo.

Sul punto, ad abundantiam non è poi fuor d’opera ricordare come, proprio nell’ambito del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Internazionale sopra citato la Germania ha ribadito che l’attuale Stato tedesco si assume la responsabilità per gli atti *iure imperii* delle autorità del Terzo Reich. E così aveva già fatto anche nei precedenti giudizi avanti alle Corti Italiane, instaurati prima della predetta decisione della Corte Internazionale, ove la Germania non si era mai avvalsa della –pure possibile - eccezione di difetto di

legittimazione passiva, in quanto non successore del terzo Reich. Ciò, peraltro, si pone anche in linea con i precedenti comportamenti della stessa per mezzo dei quali ha accettato, sia con dichiarazioni ufficiali che con la conclusione di accordi internazionali, relativi al pagamento di somme in favore delle vittime, una responsabilità morale e politica per i crimini commessi dal regime nazista. D'altro canto, anche nella nota comunicata all'intestato Tribunale e su richiamata, la Repubblica Federale di Germania non ha in alcun modo negato la propria responsabilità e la propria legittimazione passiva al presente giudizio, sostenendo, come dalla nota in atti, "solo" il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Passando ora ad esaminare le eccezioni sollevate dal Ministero intervenuto, si ritiene che le stesse siano da rigettare ed in particolare sulla 1) eccezione di inammissibilità del ricorso sommario la stessa va rigettata in quanto l'art. 702 bis c.p.c. trova sicuramente applicazione perchè è un procedimento a cognizione piena, ma con struttura semplificata e il requisito della sommarietà riguarda lo svolgimento del processo e la forma della decisione, ma non il contenuto dell'accertamento posto alla base della decisione: la verifica che alla prima udienza il giudice è tenuto a compiere al fine di valutare l'ammissibilità del rito riguarda il grado di complessità dell'istruttoria

da effettuare sulla base delle difese assunte dalle parti e non l'oggetto della domanda, ossia la complessità delle questioni giuridiche trattate e campo d'elezione di tale procedimento sono i casi in cui le questioni poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ossia quando si manifesta prevalente la risoluzione di problematiche di diritto sollevate dalle stesse ovvero quando la prova precostituita documentale assume una valenza assorbente, requisiti tutti che ricorrono nel caso che ci occupa. Del resto la Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio rimanendo contumace e nulla ha mutato, ai fini delle questioni di cui sopra, il successivo intervento del Ministero degli Affari Esteri” .

Parimenti 2) l'eccezione di prescrizione pure mossa dal Ministero degli Affari Esteri intervenuto è infondata e da rigettare in quanto il risarcimento danni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono imprescrittibili.

Come si dirà meglio appresso, l'arresto e la barbara uccisione degli inermi privati cittadini Villa Domenico, Villa Giuseppe, Cicconi Luigi e Lucidi Emidio sono avvenuti, come confermato da tutti i testi escussi, in funzione di rappresaglia antipartigiana e nell'ambito del diffuso clima di odio

razziale e disprezzo verso gli italiani considerati traditori e in chiave intimidatoria in applicazione delle disposizioni dell'OKW (OberKommando Wermacht) successive all'8 settembre 1943.

Sono fatti storici tutti gli episodi posti in atto dai tedeschi contro la popolazione civile italiana a partire dall'8 settembre 1943 fino al termine della guerra ed è jus receptum che siffatti crimini siano imprescrittibili e tanto assumono SS.UU con sentenza 11/3/2004 n. 5044 i cui principi sono stati espressamente ribaditi dalle stesse SS.UU con la sentenza 25/2/2009 n. 4461 F.I., 2009, nonché Corte d'Appello di Firenze in data 20/5/2010, n.480 (causa Ferrini contro Repubblica Federale di Germania), Tribunale di Torino in data 20/5/2010 (causa De Guglielmi contro Repubblica Federale di Germania in F.I., 2010, 1856) e il Tribunale di Bologna (R.G.5058/09) .

Da ultimo, anche su questo stesso argomento, si segnalano le recentissime sentenze (in tema di deportazione di soldati italiani durante la seconda guerra mondiale ritenuta, al pari delle rappresaglie contro civili, crimine di guerra o contro l'umanità) del Tribunale di Firenze n. 2468 e n. 2469 del 6/7/15, sopra citate, che, tra le altre affermazioni di principio di cui si dirà appresso, ammette espressamente l'esistenza “di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità del

crimini contro l'umanità" trovandosi affermata in numerose pronunce di Corti Supreme (tra cui appunto SSUU. 5044/2004) e le riconosce efficacia retroattiva, essendo nata "dall'esigenza di non lasciare impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo, carattere che non contrasta coi principi del diritto internazionale dal momento che la stessa Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ... consente all'art. 7 comma 2, senza il vincolo dell'irretroattività previsto dal 1° comma, la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che al momento in cui è stata commessa era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritti riconosciuto dalle nazioni civili".

Il Parlamento Europeo nella dichiarazione scritta N. 0044 del 7/5/2008 sulla proclamazione del 23/8 come giornata Europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo riconosce che, in base al diritto internazionale i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, sono imprescrittibili (Si confronti Dichiarazione 0044/2008: DOC. N. 17 fascicolo di parte attrice).

La Convenzione Europea adottata il 25/1/1974 prevede la non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (Ved.

Convenzione predetta: DOC. N. 18 fascicolo di parte).

In ogni caso, considerate le modalità - anche queste non contestate e comunque provate - attraverso le quali le uccisioni sono state compiute (e cioè il rastrellamento, il dispiegamento di uomini e mezzi, l'uso delle armi, l'incendio e il danneggiamento di beni, la sommaria mortale esecuzione dei prigionieri, il numero degli uccisi, la spietatezza dell'uccisione, la loro estraneità alla guerra), deve ritenersi, pacificamente, che il reato ravvisabile nella fattispecie sia quello di violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata prevista dagli artt. 81 cpv c.p.; 61 n.1 e 4 c.p.; 110 e 112 comma 1 n. 1 e 3 c.p.; 575 e 577 n. 3 e 4; 47 n. 2 e 3 nonché 58 c.p.m.p.; 13 e 185 c.p.m.g.), reato che, essendo punibile con l'ergastolo, è imprescrittibile (art. 157 u.c. c.p.) e conseguentemente, ai sensi dell'art. 2947 3 comma c.c., è imprescrittibile anche il diritto al risarcimento dei danni derivati dal quel reato.

Pertanto l'eccezione di prescrizione svolta dal terzo intervenuto va rigettata in quanto infondata.

Da ultimo 3) sulle eccezioni di inammissibilità/decadenza del diritto al risarcimento/indennizzo richiesto dai ricorrenti e intervenuti adesivi si osserva quanto già

**compiutamente motivato dal Giudice dottoressa
Foti il cui provvedimento si intende qui
ritrascrivere in quanto perfettamente condivisibile
per la pienezza della motivazione.**

La procedibilità delle domande oggi formulate dai ricorrenti vanno esaminate in base al combinato disposto dell'art. 77 4°, del Trattato di Pace del 1947 reso esecutivo con Decreto del Capoprovvisorio dello Stato 28.11.1947 n. 1430 e dell'art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 2.6.1961 reso esecutivo con d.P.R. 14.4.1962, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo tedesco del 6.2.1961 "per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti" ratificato con legge 404/1963.

L'art. 77 c. 4 del trattato di pace tra l'Italia e gli Alleati prevede che "senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a

tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra”.

L'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede invece che “il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. “Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”.

Sul punto questo Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia del 21.10.2008 n.1072 richiamate puntualmente in giudizi analoghi a quello odierno dal Tribunale di Torino (sent. 19.5.2010 n.3464) dalla Corte d'Appello di Firenze (sent. 11.4.2011 n.480) e dal Tribunale di Firenze (sent. del 6 luglio 2015).

Premessa di fondo di ogni ragionamento in merito è infatti la circostanza per cui l'art. 77 del Trattato di Pace ha avuto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione di rapporti economici: i primi tre commi riguardano la restituzione e la rimessione in pristino di beni italiani, il quarto comma circoscrive la rinuncia, di cui qui si discute, “ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra”. Pertanto, già il tenore letterale dell'articolo in commento induce ad escludere che le parti abbiano voluto regolamentare anche le ipotesi di illecito extracontrattuale, e segnatamente, i crimini contro l'umanità dal momento che l'intero impianto normativo dell'accordo è orientato a definire le pretese relative ai danni materiali alle cose.

Lo stesso accordo di Bonn del 2 giugno 1961, limita il proprio oggetto prevedendo il “regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario”.

Innanzitutto, infatti, l'art. 1 di tale accordo ha previsto che “la Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani; i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali

misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni” con la conseguenza che lo stesso non potrebbe trovare applicazione nel caso che ci occupa, trattandosi di pretese risarcitorie generate dall’uccisione, immotivata, di civili in esecuzione, come si è visto, di un piano generale volto a seminare il terrore nella popolazione e a reprimere le azioni dei partigiani e dei disertori e non di atti di persecuzione generati da ragioni “di razza, fede o ideologia”.

Inoltre, la legge 607/1964 di applicazione del predetto accordo - che di esso costituisce interpretazione autentica, delimitandone il campo di applicazione, come statuito dalla Cass. 10002/1993 - prevede che “è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo art. 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all’8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino”. Il richiamato art. 3 fa poi riferimento ai seguenti “diritti e ragioni”: a) saldo concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania; b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio,

uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino; c) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici; d) titoli di debito pubblico tedesco; e) banconote di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dell'internamento o dal lavoro non volontario in Germania.

Non può essere revocata in dubbio, invece, la circostanza che il diritto vantato nel presente giudizio, ha natura di diritto non patrimoniale in quanto tale non rientrante nell'alveo di quella regolamentazione di interessi tra Stati sovrani.

Sul punto, la Corte di Cassazione penale del 21 ottobre 2008, n. 1072, nel decidere sui diritti risarcitori fatti valere dalle parti civili in quel giudizio ha statuito che “la regolamentazione posta dal Trattato di pace del 1947 è inapplicabile nella presente controversia in quanto la Repubblica Federale di Germania non è parte di detto Trattato, la cui disciplina, peraltro, riguarda diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che devono essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra [...]. Parimenti è priva di fondamento la censura diretta a denunciare la violazione da parte della Corte militare dell'Accordo stipulato a Bonn il 2.6.1961“per il regolamento d'alcune questioni di

carattere patrimoniale, economico e finanziario”, reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale il Governo italiano ha dichiarato “che sono definite tutte le rivendicazioni... di persone fisiche e giuridiche italiane... derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre e l'8 maggio 1945”, assumendo l'impegno a tenere “indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale”. Orbene, considerato che, a seguito di detto Accordo, con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, sono state dettate le regole per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania” ha definito “l'ambito applicativo dell'Accordo osservando che la somma è stata versata dalla Repubblica Federale di Germania “a definizione delle questioni economiche pendenti” (art. 1) e che la definizione concerne “tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche” (art. 2, comma 1), con la precisazione che “il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette” (art. 2, comma 2).

Pertanto, va riconosciuto che è munita di solida base giustificativa l'opinione [...] secondo cui è da escludere che possa applicarsi l'Accordo del 1961 ad una controversia, come quella dedotta nel presente processo, non ancora pendente, perchè neppure iniziata alla data di stipulazione della convenzione tra i due Stati”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la presente controversia deve ritenersi esulante dai predetti accordi.

Inquadrate le sistematiche aggressioni, gli omicidi e le razzie poste in essere dalle truppe dell'esercito tedesco nell'alveo dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, accertata la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, quale ente di prosecuzione del Terzo Reich, stabilita la non applicabilità, al caso di specie, degli accordi internazionali di pace, occorre ora passare all'analisi dei casi concreti posti al vaglio di questo Tribunale ed alla verifica delle prove poste a fondamento degli stessi, al fine di statuire sull'an in concreto della responsabilità.

Ed infatti, come statuito dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 - più volte richiamata - l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano per fatti analoghi a quelli per cui è

causa, “lascia impregiudicato il merito delle domande proposte” con la conseguenza che le stesse andranno lette sotto la lente del sistema risarcitorio italiano, così come evolutosi negli anni. Principiando dal vaglio, in concreto, dell’esistenza dell’illecito, in se considerato, l’ampia documentazione prodotta in atti dalle parti ricorrenti è idonea a provare i fatti che hanno cagionato i danni di cui si chiede il ristoro.

Tutti gli episodi denunciati dagli odierni ricorrenti, unitamente alla specifica individuazione delle vittime che sono decedute in conseguenza degli illeciti commessi dalle truppe dell’esercito tedesco, sono stati dimostrati oltre che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente ma anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali concordemente e con una lucidità di chi non dimentica, hanno raccontato gli episodi oggetto di causa e dunque la morte per opera dei nazisti di Villa Domenico e Villa Giuseppe padre e figlio, nonché di Cicconi Luigi e Lucidi Emidio: in particolare i testimoni hanno confermato che durante una operazione di rastrellamento nei confronti di forze partigiane il giorno 16.6.1944 intorno alle ore 16 in località contrada san Martino frazione Ripaberarda di Castignano soldati tedeschi uccidessero i civili sunnominati.

In particolare i testi Recchi Maria Giovanna e Recchi Recco escussi alla udienza del 6.11.2015 confermano pienamente la ricostruzione dei fatti svolta dai ricorrenti in quanto testi oculari e confermano l'uccisione dei civili Cicconi Luigi e Lucidi Emidio, oltre che di Villa Giuseppe e Villa Domenico: in particolare la teste Recchi ha assistito alla cattura del Cicconi Luigi perché i partigiani avevano ucciso un soldato tedesco e avevano reagito uccidendo i civili, che i tedeschi erano in ritirata e rubavano tutto quello che potevano trovare nelle case dei civili e la casa del Lucidi Emidio era proprio quella successiva alla casa della teste ed in quella casa fu preso il Lucidi Emidio; sia pure la teste non abbia visto personalmente le fucilazioni dei quattro sunnominati in quanto la sua casa dista circa un chilometro dalla casa del Villa , il fatto gli è stato raccontato nella immediatezza dell'evento: in particolare il giovane Villa Domenico di anni 22, ma già sposato e padre di due figli, primogenito di Villa Giuseppe veniva fatto inginocchiare davanti alla sua casa dai soldati tedeschi e qui veniva brutalmente ucciso con un colpo di pistola alla nuca e il di lui padre accorso sulla porta di casa dal letto ove si trovava malato, fu colpito

proprio sulla porta della sua casa, da una scarica di fucileria.

I signori Cicconi e Lucidi cercarono di fuggire buttandosi lungo una scarpata, ma furono raggiunti da colpi di mitragliatrice e poi finiti a colpi di pistola. Il teste Recchi Recco non conosce i fatti per conoscenza diretta, ma gli sono stati raccontati nella immediatezza.

Non vi possono essere dubbi di sorta sulla uccisione dei 4 civili da parte dei soldati tedeschi anche tenuto conto di tutta la documentazione storica prodotta dai ricorrenti.

Accertato l'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, non potendo sorgere alcun dubbio in merito all'esistenza del danno-evento concretizzatosi nell'uccisione di Villa Domenico e Villa Giuseppe, Cicconi Luigi e Lucidi Emidio occorre ora verificare l'esistenza di danni in capo ai prossimi congiunti delle vittime e, per essi agli odierni ricorrenti costituitisi in giudizio, come visto, in qualità di eredi dei primi.

Si precisa che parte ricorrente e parte intervenuta volontaria hanno dimostrato a mezzo idonea documentazione il rapporto di parentela e la successione ereditaria fra le vittime ed i ricorrenti anche a mezzo dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorietà –doc.11 fascicolo di parte attrice ed anche il Comune di Castignano pure intervenuto in adesione alla domanda dei ricorrenti ha dimostrato di avere titolo a richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la fucilazione dei propri concittadini per tutto quanto esposto dalla difesa che si ritiene di condividere.

I figli di VILLA DOMENICO sono: Villa Aldo e Villa Maria Giovanna, odierni ricorrenti.

I figli di VILLA GIUSEPPE sono il suddetto Villa Domenico, Villa Emidio e Villa Guido, il quale è deceduto con subentro della figlia Villa Santa Giuseppina, Villa Luigia, Villa Giovanni, Villa Paolina e Villa Cesira, la quale è deceduta con subentro degli eredi i figli Merletti Domenico e Merletti Ersilio, odierni ricorrenti.

La figlia di CICCONI LUIGI è Cicconi Rita e le di lui nipoti sono Tania Fioravanti e Cinzia Fioravanti.

I ricorrenti richiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali compreso il danno esistenziale cagionato da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare in questo giudizio anche in via equitativa con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.

Anche relativamente alla questione del risarcimento si riporta la motivazione già resa dalla Dottoressa Foti nel ripetuto provvedimento in quanto pienamente condivisibile per l'approfondimento dello studio delle questioni affrontate.

Come noto, a seguito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della

questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. anche ex multis Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).

Ciò posto, tornando al pregiudizio di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale stratificatosi negli anni, in merito alla risarcibilità dei danni c.d. riflessi subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, “ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa

diretta e immediata nel fatto illecito" (ex multis Cass. SSUU del 01 luglio 2002, n. 9556; Cass. Civ. del 28 novembre 2007, n. 24745).

Ed infatti, proprio sulla nozione di causalità i giudici di legittimità hanno edificato l'assetto sistematico relativo alla delimitazione dei danni patiti dai congiunti per la morte del loro parente in base al concetto, ormai acquisito, della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.

La morte di un parente infatti, per vie delle numerose conseguenze che comporta nella vita di tutti i familiari, è stata inquadrata nell'alveo degli illeciti "plurioffensivi" dal momento che è idonea a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti legati a vario titolo alla vittima dell'illecito.

La Cassazione ha inoltre affermato il principio della "prevedibilità della colpa", ritenendo che "l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la

prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (cfr. Cass. civ. del 31 maggio 2003, n. 8828).

In tali ipotesi, dunque, il ristoro del danno non patrimoniale viene attribuito a soggetti diversi dalla vittima, purché il dedotto decesso sia causalmente ricollegabile al fatto illecito e quest'ultimo abbia leso diritti fondamentali riconosciuti e tutelati già dalla Carta Costituzionale.

Come efficacemente ritenuto, in tempi recenti, dalla Corte di Cassazione “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. del 9 maggio 2011, n. 10107).

In tale ottica il danno parentale ricomprende anche il pregiudizio esistenziale riconosciuto agli stretti congiunti della vittima, per la privazione, non solo materiale, ma anche del “rapporto personale con la vittima primaria nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro, come per i coniugi in particolare previsto dall’art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l’addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall’art. 147 c.c. e ancor prima da un principio immanente nell’ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost. 13.5.1998, n. 166; Cass. 1.4.2004, n. 6365; Cass. 9.6.1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l’art. 8 l. adoz. (la violazione dell’obbligo di cura o assistenza morale determina lo stato di abbandono del minore che ne legittima l’adozione); per il figlio dall’art. 315 c.c.” (Cass. n. 13546 del 2006).

Trattasi “non già della violazione del rapporto familiare quanto piuttosto delle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono” (Cass., n. 13546 del 2006, cit.) Pertanto il danno subito dagli stretti congiunti delle

vittime si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c. ed è volto alla tutela di un interesse protetto, di rilievo costituzionale (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.), non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento, ai sensi – appunto -dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Con riguardo ai soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno parentale non risultano prefissati limiti di parentela alla risarcibilità di tale danno, essendo “principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr: art. II-62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57) quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali” (cfr. Cass. del 12 luglio 2006, n. 15760; Corte Cost. del 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost del 14 luglio 1986, n. 184). Trattandosi di danno conseguenza, tuttavia, lo stesso va allegato e provato, pur potendo essere riconosciuto anche in base a presunzioni semplici, iuris tantum, a favore dei familiari della vittima, con conseguente inversione dell'onere della

prova a carico del danneggiante che deve provare che la perdita del congiunto “possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva”. Come efficacemente affermato dalla Cassazione, infatti, “ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio prospettato venga compiutamente descritto e che ne vengano comunque allegati e provati gli elementi costitutivi” (vedi, fra le altre: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. 17 luglio 2012, n. 12236).

In linea con il predetto orientamento, anche di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che “nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza - allegata e provata dagli interessati - quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione, la situazione di convivenza, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché, laddove si tratti di soggetti non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, anche la sussistenza di una situazione di convivenza, da intendere come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, contraddistinte

da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, caratteristica della famiglia come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (Cass. 25 luglio 2014, n. 17006; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 12 novembre 2013, n. 25415; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).

Almeno, di alcuni di essi - si può eventualmente utilizzare la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, inteso quale danno parentale (vedi: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1203; Cass. 19 novembre 2009, n. 24435).

Ed infatti è pacifico, quantomeno nella giurisprudenza più recente, l'orientamento interpretativo che considera come, la mera circostanza di essere parente della vittima non giustifichi, di per sé ed automaticamente la pretesa risarcitoria. Ad avviso di chi scrive, infatti, ragionare diversamente significherebbe legittimare nuovamente forme di danni-evento – estranei al nostro sistema risarcitorio – che prescindono dai necessario oneri (quantomeno di) allegazione e prova in capo ai danneggiati.

Le stesse SSUU hanno avuto modo di affermare, nel 2008 che il danno, anche in caso di lesione di valori alla persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto

ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata irrogata per un comportamento lesivo (SSUU sent. n. 26972 del 2008; SSUU 26973 del 2008; SSUU 26974 del 2008; SSUU 26975 del 2008).

Non si nega in tale sede che, trattandosi di pregiudizio non biologico, lo stesso può essere provato anche mediante presunzioni ma s'intende ribadire che, anche in tal caso, è necessario, per vedersi risarcito il danno, che il pregiudizio prospettato venga quantomeno enunciato e descritto.

Afferma, al riguardo, la Suprema Corte che “il danno parentale presenta vari aspetti, anche di ordine patrimoniale, morale, e di modifica delle qualità della vita, ma spetta alle vittime e alla intelligenza dei loro difensori, apprestare una difesa adeguata e domande sostenute, oltre che da validissimi riferimenti costituzionali, da una serie dettagliata di circostanze che illustrano la vita della figlia in famiglia ed il dolore e le perdite, anche esistenziali, conseguenti a tale morte [...] il parente che intende indicare la dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno (i.e. quello parentale), unitamente alle perdite di ordine morale soggettivo, e alle perdite psicofisiche della propria salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi

possibile duplicazione”(Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987).

Ciò posto, nel caso che ci occupa i ricorrenti si sono limitati ad allegare il loro rapporto di parentela con la vittima primaria dell’illecito, senza specificare alcuna ulteriore circostanza. È solamente tale dato, pertanto, che lo scrivente giudice può adottare per inferire da un fatto noto – il rapporto di parentela – un fatto ignoto – il danno cagionato dall’illecito.

Soccorrono, a tal fine, le presunzioni per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno conseguenza, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella

valutazione delle prove. Ed tuttavia, non essendovi agli atti, nemmeno a livello di allegazione o enunciazione, le conseguenze dannose prodotte dall’illecito alle relazioni familiari, alla serenità del soggetto, al suo rapportarsi con il mondo esterno, alla propria serena crescita psico-fisica, quest’ufficio non potrà che liquidare equitativamente solo il danno oggettivo che

l'uccisione di un padre, di un figlio, di un fratello comporta, nella normalità dei casi, secondo l'id quod plerumque accidit nella vita di una persona. In altri termini, poste le scarse allegazioni relative al c.d. danno danno conseguenza il valore del risarcimento dovrà necessariamente essere adeguato a quanto emerso, attraverso presunzioni, dalle allegazioni delle parti.

Da ciò consegue che, senza voler reintrodurre nel nostro ordinamento singole categorie di danno eliminate dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata si ritiene, in tale sede di dover liquidare solo il danno c.d. da reato ossia quello comunemente categorizzato quale danno morale soggettivo.

Ed infatti, se è vero che, in base al ragionamento delle SSUU del 2008 non è ammessa la possibilità di liquidazione di diverse poste risarcitorie, dovendosi, il danno non patrimoniale, considerarsi quale unicum, è altresì vero che la stessa Suprema Corte - così come successivamente interpretata dalla giurisprudenza - ha ammesso, ai fini liquidativi, la differenziazione tra le varie voci che, complessivamente considerate, contribuiscono ad configurare l'unitaria figura del danno non patrimoniale. In altri termini, esclusa la possibilità di liquidare il c.d. danno parentale inteso quale sconvolgimento della

vita del soggetto, privazione delle sue relazioni affettive all'interno del nucleo familiare - per carenza di qualunque allegazione probatoria - ritiene lo scrivente giudice che nel caso di specie sia ammissibile esclusivamente la liquidazione del danno morale subito dai congiunti per la perdita del loro caro. Solo tale danno, il c.d. danno da reato infatti, è possibile inferire presuntivamente, non altro. Ciò posto, in generale, diviene necessario, valutare singolarmente le singole richieste di risarcimento proposte da ciascuno dei ricorrenti al fine vagliarne l'ammissibilità e determinarne, eventualmente, il quantum.

In merito alla liquidazione del danno questo giudice ritiene di dover adottare quale mero punto di partenza per la quantificazione del danno le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla "vocazione nazionale" - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.

Tali valori, tuttavia, saranno, per quanto detto, utilizzati quali parametri di riferimento posto che, come noto, gli stessi tengono conto di tutta una serie di pregiudizi patiti dalle vittime secondarie dell'illecito che, nel caso di specie non possono essere

liquidate in assenza di puntuale prova o, quantomeno, di allegazione.

Prima di passare all'effettiva liquidazione dei danni, una precisazione è d'obbligo. Gli odierni ricorrenti, costituiti in proprio ed in qualità di eredi delle vittime primarie dell'illecito, hanno allegato la documentazione utile ad attestare la propria qualità di eredi. Tuttavia, in considerazione delle numerose variabili che, in concreto, possono intervenire a modificare le singole quote di spettanza - eredi sopravvenuti, accettazione/rinuncia all'eredità, esistenza di testamenti - questo giudice ritiene di dover liquidare le somme a ciascuno spettanti genericamente pro quota senza definire, in concreto, il valore monetario da attribuire a ciascuno. E ciò nella consapevolezza che, qualunque calcolo, per quanto puntuale, allo stato, sarebbe soggetto, in ogni caso, ad un ampio margine di errore per via delle numerose variabili di cui si è detto. Ciò posto, ritiene il Giudice di poter liquidare il danno esclusivamente a favore dei figli delle vittime e in caso di premorienza del figlio, ai di lui figli subentrati, con esclusione, in particolare relativamente all'atto di intervento di Cicconi Rita, Fioravanti Cinzia e Tania Fioravanti del risarcimento a dette nipoti della vittima (figlie della figlia) anche tenuto conto della data di nascita delle stesse per cui con

probabilità non avrebbero conosciuto il nonno ugualmente o comunque in età molto avanzata.

Si esclude altresì il risarcimento a favore dei ricorrenti nella qualità di fratelli del Villa Domenico non avendo parte ricorrente dimostrato che dalla perdita del fratello abbiano patito un danno ulteriore e specifico e tenuto conto che questo già avesse una di lui famiglia con moglie e due figli.

Si precisa altresì che ha diritto al risarcimento la parte intervenuta Comune di Castignano il Comune di Castignano che può e deve considerarsi soggetto danneggiato del reato, essendo evidente il rapporto di derivazione causale tra il reato (art. 185 c.p.m.g. pluriaggravato come esposto nel ricorso introduttivo) e la lesione dell'interesse giuridicamente protetto di cui è portatore l'Ente Territoriale, vale a dire il danno morale prodotto in capo alla collettività castignanese. E' pacifico in giurisprudenza che anche l'ente pubblico ha diritto di essere risarcito del danno morale (Cass. 05/12/2003, Agate, rv. 229393; Cass. 08/11/07 sez. I penale, n. 4060; Cass. 21677/2003; Cass. 8381/1992; Cass. 13850/1989; Cass. 8043/1983) inteso come turbamento della collettività.

Nel presente giudizio i convenuti devono rispondere patrimonialmente dei danni derivati dal delitto di cui all'art. 185 c.p.m.g. incluso tra i reati contro le leggi e

gli usi di guerra e tale delitto è stato commesso con l'uccisione di alcuni cittadini castignanesi e la distruzione e l'incendio di fabbricati e annessi colonici e in totale spregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile anche in tempo di guerra.

Appare evidente come il crimine che forma oggetto del presente processo abbia provocato dolore, sofferenza e sbigottimento nella collettività di cui il Comune di Castignano costituisce ente esponenziale, creando nella memoria collettiva una ferita non rimarginata che ancora oggi è fonte di danno non patrimoniale risarcibile.

Invero, le vittime dell'eccidio costituivano parte della popolazione residente nella frazione S. Martino ricadente nel Comune di Castignano, nel quale ancora oggi celebra quell'eccidio di civili indifesi e dal 1945 vi è una lapide in ricordo delle vittime.

Da quanto sopra se ne ricava che in favore del Comune di Castignano deve essere liquidato il danno morale per il *vulnus* creato nella collettività in dipendenza di quei fatti criminosi e nella quantificazione del danno si dovrà tener conto del numero delle vittime di 4, ma anche tenere conto della modesta popolazione abitante nella frazione.

Tenuto conto invece della tenera età in cui venivano lasciati orfani i figli di Villa Domenico, di

Villa Giuseppe e di Cicconi Luigi che dunque già dalla infanzia perdevano il padre con tutte le conseguenze ed oneri che ne sono susseguiti e ritenuto altresì che il danno morale subito dal figlio per la morte del padre può ritenersi presuntivamente provato, in base alla comune esperienza,

si determinato i seguenti importi.

a) in favore dei figli di Domenico Villa:

ALDO di anni 6, per la morte del padre Domenico €. 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi

MARIA GIOVANNA di anni 4 gli stessi importi comprensiva di rivalutazione ed interessi.

b) in favore dei figli di Giuseppe Villa:

eredi di Villa Domenico- Villa Aldo e Villa Maria Giovanna- euro 40.000,00 complessive tenuto conto dell'età del figlio Domenico, comprensive di interessi e rivalutazione;

GIOVANNI di anni 9 per la morte del padre Giuseppe €. 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi

EMIDIO di anni 14 gli stessi importi ;

PAOLINA di anni 14 gli stessi importi;

GUIDO di anni 16 e per esso la sua erede Villa Santa Giuseppina euro 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi;

CESIRA di anni 18 e per essa i suoi eredi Merletti Domenico e Merletti Ersilio euro 130.000,00 complessive comprensiva di rivalutazione ed interessi;
LUIGIA di anni 25 euro 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi ed anche tenuto conto che la stessa abbia assistito alla uccisione del fratello .

c) in favore della figlia di Cicconi Luigi:

RITA di anni 3 per la morte del padre €.130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi

d) RISARCIMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTIGNANO la somma di euro 30.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Per ciò che concerne le spese di lite, alla luce del fervente dibattito - di cui si è ampiamente dato atto - esistente in materia, considerato che, ancora oggi, a livello internazionale, la giurisdizione del giudice del singolo Stato in relazione ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato è tutt'altro che pacifica, anzi, come si è detto, è stata espressamente negata dalla Corte di Giustizia, rilevato che, pertanto, la Germania, pur non costituendosi, ha ritenuto di doversi uniformare alle conclusioni della Corte Internazionale; preso altresì atto degli obblighi internazionali – anche e soprattutto politici, prima ancora che giuridici - che, comunque, gravano anche sul Governo Italiano, tenuto conto di tutta la ricerca storica effettuata dalla difesa dei

ricorrenti e dalla copiosa e fondamentale documentazione prodotta ed allegata al ricorso ed agli atti di intervento frutto di ricerca non solo giurisprudenziale, ma anche storica, questo giudice reputa equo compensarle nella misura del 50% fra le parti, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della metà delle stesse, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione all'intervento del Ministero, sollevata dai ricorrenti;
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla convenuta nella nota pervenuta in atti ;
- rigetta l'eccezione di prescrizione svolta dal Ministero terzo intervenuto in adesione ai convenuti;
- accerta e dichiara che i fatti per cui è causa devono qualificarsi come crimini contro l'umanità;
- accerta e dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli stessi;
- condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire agli eredi oggi costituiti delle vittime secondarie degli illeciti commessi in danno di Villa Domenico, Villa Giuseppe, Cicconi Luigi e Lucidi Emidio la quota a ciascuno spettante delle somme, già comprensive di interessi compensativi e rivalutazione,

oltre agli interesse legali dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo ed in particolare liquida:

a) in favore dei figli di Domenico Villa:

ALDO di anni 6, per la morte del padre Domenico €. 150.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi comprensiva della quota parte per eredità del padre a titolo di risarcimento per l'uccisione del padre Giuseppe;

MARIA GIOVANNA di anni 4 lo stesso importo comprensivo di rivalutazione ed interessi.

b) in favore dei figli di Giuseppe Villa:

GIOVANNI di anni 9 per la morte del padre Giuseppe €. 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi

EMIDIO di anni 14 lo stesso importo ;

PAOLINA di anni 14 lo stesso importo;

GUIDO di anni 16 e per esso la sua erede Villa Santa Giuseppina euro 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi;

CESIRA di anni 18 e per essa i suoi eredi Merletti Domenico e Merletti Ersilio euro 130.000,00 complessiva comprensiva di rivalutazione ed interessi;

LUIGIA di anni 25 euro 130.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi.

c) in favore della figlia di Cicconi Luigi:

RITA di anni 3 per la morte del padre €.130.000,00
comprensiva di rivalutazione ed interessi

**d) RISARCIMENTO IN FAVORE DEL
COMUNE DI CASTIGNANO la somma di euro
30.000,00** comprensiva di rivalutazione ed interessi

- rigetta la richiesta di risarcimento dei danni
patrimoniali;

-rigetta la richiesta di risarcimento svolta dalle
intervenute Fioravanti Cinzia e Fioravanti Tania .

Condanna le convenute in solido fra loro al
pagamento del 50% delle spese di lite che si
liquidano, per il ricorso principale e per i n. 2 atti di
intervento, per intero nella complessiva somma di
euro 30.000,00 per compenso professionale, oltre
rimb. forf, iva e cpa come per legge ed in euro di
703,00 per spese non imponibili, con compensazione
quanto al 50% Si comunichi.

Ascoli Piceno, 8 gennaio 2017

Il Giudice

Avv.Paola Mariani

